DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1971

che autorizza il Granducato del Lussemburgo ad ammettere fino al 31 maggio 1971 la commercializzazione di sementi certificate di avena, di grano e d'orzo primaverile soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(71/114/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dal Granducato del Lussemburgo,

considerando che nel Granducato del Lussemburgo il raccolto dei cereali nel 1970 è stato considerevolmente ridotto a causa delle condizioni atmosferiche sfavorevoli ;

considerando che è impossibile sopperire in modo soddisfacente al fabbisogno con sementi certificate di avena, di grano e d'orzo primaverile provenienti dagli altri Stati membri e conformi alle condizioni fissate per quanto riguarda la purezza specifica ;

considerando che è opportuno autorizzare il Granducato del Lussemburgo ad ammettere alla commercializzazione fino al 31 maggio 1971 le sementi certificate di avena, di grano e di orzo primaverile soggette a requisiti ridotti per quanto concerne il tenore massimo ammesso per le sementi di altre specie di cereali ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Granducato del Lussemburgo è autorizzato ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio fino al 31 maggio 1971,

— 30 tonnellate al massimo di sementi d'avena delle categorie « sementi certificate »,

— 5 tonnellate al massimo di grano primaverile delle categorie « sementi certificate »,

— 30 tonnellate al massimo di sementi d'orzo primaverile delle categorie « sementi certificate »,

che non rispondono alle condizioni di cui all'allegato II della direttiva del Consiglio, dell'11 giugno 1966, per quanto riguarda il tenore massimo ammesso di sementi di altre specie di cereali, a condizione però che soddisfino i seguenti requisiti :

a) il numero dei grani di altre specie di cereali non deve essere superiore a dodici per 500 g ;

b) l'etichetta ufficiale deve indicare che il tenore in sementi di altre specie è aumentato : tenore massimo dodici grani per 500 g.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 1.